Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 14 dicembre 1926** — **Numero 287**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A Boffi* — Ancona: *U Fogola.* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E Tomaselli* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L Cappelli* — Bolzano: *L Trevisini* — Brescia: *E Castoldi* — Cagliari: *R Carta Raspi* — Caltanissetta: *P Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F Croce e Figlio* — Catania: *G Giannotta, Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F Piccirilli* — Como: *C. Nani e C* — Cosenza: (*) — Cremona: *Libreria Sonsogno* — Cuneo: *G. Salomone* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G Dolcetti* — Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G Archetti* — Genova: *Libreria Intern Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern* — Girgenti: *L Bianchetta.* — Grosseto: *F Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G Cavilotti e figlio.* — Lecco: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P M Ricci* — Mantova: *Arturo Mondovi* — Messina: *G. Principato; V Ferrara* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G Greco* — Sondrio: *Zarucchi* — Spezia: *A Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R Cabianca* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della «Gazzetta» a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della «Gazzetta» non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società Idroelettrica di Villeneuve e di Borgofranco, in Torino: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 26 novembre 1926.

Società Franco-Italiana esplosivo Cheddite, in Torino: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 26 novembre 1926.

Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 1° dicembre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società per la ferrovia Padova-Piazzola, in Padova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 1° dicembre 1926.

Comune di Bogliasco: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 1° dicembre 1926.

Società anonima tessitura Lenot, in Torino: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 26 novembre 1926.

Municipio di Ferrara: Elenco delle obbligazioni del prestito per l'esercizio della darsena sul Canale di Burana sorteggiate per il rimborso.

Conseil d'administration de la dette publique ottomane: Lots Turcs qui seront prescrits les 9 février, 9 avril, 9 juin, 9 août, 9 octobre et 9 décembre 1927.

Società anonima per le forze idrauliche di Trezzo sull'Adda « Benigno Crespi » in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 30 novembre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Comune di Genova-Pegli: Elenco delle obbligazioni del prestito comunale sorteggiate nell'estrazione del 5 dicembre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non presentate per il rimborso.

Città di Varazze: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 5 dicembre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Compagnia Reale delle ferrovie sarde, in Roma: Elenco delle azioni sorteggiate nella 40ª estrazione del 4 dicembre 1926, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate al rimborso.

Unione esercizi elettrici, in Milano: Elenco delle obbligazioni estratte il 1° ottobre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate al rimborso.

Municipio di Gorizia: Titoli del prestito della città di Gorizia sorteggiati nella 40ª estrazione del 1° dicembre 1926.

Società anonima « Ghiaccio artificiale bergamasco », in Bergamo: Obbligazioni estratte il 17 novembre 1926 per il rimborso.

Società anonima delle « Acque di Casalotto », in Catania: Azioni di serie B estratte il 3 dicembre 1926 per il rimborso.

Società anonima per le ferrovie di Reggio Emilia, in Milano: Elenco delle azioni sorteggiate il 7 dicembre per il rimborso.

Città di Genova - San Pier d'Arena: Obbligazioni del prestito civico 1919 estratte il 29 novembre 1926 per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2354.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2044.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2536, riguardante la sistemazione ed il trattamento del personale navigante dipendente dalle Ferrovie dello Stato adibito ai piroscafi postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2536, riguardante la sistemazione ed il trattamento del personale navigante dipendente dalle Ferrovie dello Stato adibito ai piroscafi postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2355.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2046.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850, concernente il ripristino del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850, concernente il ripristino del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2356.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2045.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 158, concernente l'espropriazione a favore del Demanio dello Stato delle sorgenti di proprietà privata del bacino idrologico di Montecatini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 158, concernente l'espropriazione a favore del Demanio dello Stato delle sorgenti di proprietà privata del bacino idrologico di Montecatini, è convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2357.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2047.

Conversione in legge dei Regi decreti 27 novembre 1919, numero 2265; 21 ottobre 1923, n. 2471, e 10 aprile 1924, n. 620, che regolano la costituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2265, 21 ottobre 1923, n. 2471, e 10 aprile 1924, n. 620, che regolano la costituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il testo unico delle disposizioni per la costituzione ed il funzionamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura, con facoltà di coordinare gli ordinamenti in vigore ad ogni altra disposizione legislativa in materia analoga.

Il testo unico anzidetto ed il nuovo regolamento per la sua esecuzione saranno approvati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, udito il Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2358.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2048.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 643, concernente la soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 643, concernente la soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2359.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2049.

Conversione in legge del R. decreto 12 febbraio 1926, n. 221, che regola il trattamento doganale applicabile, all'importazione in Italia, alle merci di origine e provenienza dal territorio della Sarre.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 12 febbraio 1926, numero 221, che ha regolato il trattamento doganale applicabile, all'importazione in Italia, alle merci di origine e provenienza dal territorio della Sarre.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2360.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2050.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 218, col quale fu ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1926 il termine previsto dal primo comma dell'art. 46 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3184, già prorogato al 31 dicembre 1925 per effetto del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 439.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 218, col quale fu ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1926 il termine previsto dal primo comma dell'art. 46 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3184, già prorogato al 31 dicembre 1925 per effetto del R. decreto-legge 5 aprile 1925, numero 439.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2361.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1926, n. 2053.

Proroga del termine per la convocazione dei comizi per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il secondo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di 4 mesi per la convocazione dei comizi per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica, stabilito dall'art. 29 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401 prorogato di un anno con il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 96, è prorogato di un altro anno a partire dal 1° novembre 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 52. — COOP.

Numero di pubblicazione 2362.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2056.

Autorizzazione al Governatore di Roma di modificare l'ordinamento degli uffici e il funzionamento dei servizi del Governatorato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, con cui si è provveduto a riunire temporaneamente nel solo Governatore tutti i poteri per l'amministrazione del Governatorato di Roma;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire al Governatore di Roma le più ampie facoltà per poter addivenire alla sistemazione degli uffici e dei servizi, nell'intento di realizzarne la maggiore possibile semplificazione ed il massimo rendimento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a che avrà vigore il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, il Governatore di Roma è autorizzato a dispensare dal servizio il personale del Governatorato, di qualunque ufficio e grado, e a provvedere ai posti eventualmente vacanti, fissandone le norme anche in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento generale o speciale.

Nulla è innovato al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, e al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, restando altresì vietato ogni aumento dell'onere globale, risultante alla data di entrata in vigore del presente decreto, complessivamente per stipendi e per pensioni.

Art. 2.

Al personale che, in applicazione dell'articolo precedente, sarà dispensato dal servizio, può essere fatto il trattamento stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 3.

Contro i provvedimenti di cui nel presente decreto è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, escluso qualsiasi altro ricorso così in sede amministrativa, come in sede giudiziaria.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 58. — COOP

REGIO DECRETO 25 novembre 1926.

Accettazione di dimissioni da agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli del signor Contesso Giuseppe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, col quale venne fra gli altri nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli il signor Contesso Giuseppe fu Carlo;
Considerato che detto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni in data 10 novembre 1926;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 10 novembre 1926 sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Contesso Giuseppe fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926.
Accettazione di dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 28 aprile 1925, col quale venne fra gli altri nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il signor Aliora Giovanni;
Considerato che detto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni in data 8 ottobre 1926;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dall'8 ottobre 1926 sono accettate le dimissioni rassegnate dall'agente di cambio presso la Borsa valori di Torino signor Aliora Giovanni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926.
Accettazione di dimissioni da agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli del signor Ungaro Giuseppe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 aprile 1925, col quale venne fra gli altri nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli il signor Ungaro Giuseppe;
Considerato che detto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni in data 8 novembre 1926;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dall'8 novembre 1926 sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Ungaro Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 28 novembre 1926.
Nomina del presidente della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 14 ottobre 1926, n. 1901, col quale viene concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;
Visti gli articoli 1, n. 3, e 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto l'art. 9 dello statuto della Confederazione anzidetta;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'on. dott. Dionigio Biancardi, deputato al Parlamento, a presidente della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 dicembre 1926.
Obbligatorietà della vaccinazione antitifica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Riconosciuta la necessità di integrare i mezzi per la profilassi pubblica della febbre tifoide;
Ritenuto che la vaccinazione antitifica costituisce un valido ausilio profilattico nella lotta contro la diffusione delle tifoidee, e che una più larga adozione di essa, in concorso coi provvedimenti di risanamento igienico urbano e rurale, può accrescere la resistenza contro le manifestazioni epidemiche;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Veduto l'art. 128 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Art. 1.

La vaccinazione antitifica è obbligatoria:

a) per il personale di assistenza e per quello addetto ai servizi di cucina, di disinfezione, di lavanderia e di pulizia degli ospedali, ed in genere degli istituti e delle case di cura, sia pubblici che privati;

b) per il personale addetto ai servizi di disinfezione, alle lavanderie pubbliche ed al trasporto dei malati, anche se dipendente da istituzioni private;

c) per il personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta ed allo smercio del latte.

Art. 2.

Il Prefetto, su proposta del medico provinciale, con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, può rendere obbligatoria la vaccinazione antitifica:

a) alle collettività in caso di minaccia epidemica. In questo caso l'obbligo si può estendere oltre che ai componenti della collettività, anche alle persone addette al servizio e che hanno rapporti con l'esterno;

b) al personale addetto a pubblici servizi e che, a causa delle sue attribuzioni, può essere particolarmente esposto al pericolo di contagio;

c) in tutti gli altri casi di riconosciuta necessità ai fini di una più completa profilassi della febbre tifoide.

Art. 3.

Le vaccinazioni vengono fatte a cura delle rispettive Amministrazioni, quando si tratti di collettività e di personale dipendente da istituzioni pubbliche; a cura del Comune negli altri casi.

Il Prefetto, quando ne riconosca la necessità, può rendere obbligatorio il funzionamento, a spese del Comune, di un servizio per le pubbliche vaccinazioni antitifiche gratuite.

Art. 4.

Qualunque medico esegua la vaccinazione antitifica deve darne comunicazione all'ufficiale sanitario, indicando, insieme alle generalità delle persone vaccinate, anche la qualità e la provenienza del vaccino adoperato e la via di somministrazione.

L'ufficio comunale di igiene deve curare la registrazione individuale di dette vaccinazioni, e, se richiesto, deve rilasciarne gratuitamente il certificato.

Art. 5.

Sono escluse dall'obbligo della vaccinazione le persone che da certificato medico risultino per età, per sofferta infezione tifosa, o per ragioni speciali in condizione da doversi esentare.

Art. 6.

Per l'esecuzione del presente decreto verranno emanate dalla Direzione generale della sanità pubblica apposite istruzioni tecniche.

Art. 7.

Chiunque, essendo obbligato, si rifiuta a sottostare alla vaccinazione antitifica incorre nella pena stabilita dall'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Ove si tratti di persone contemplate all'art. 1 e di quelle adibite a pubblici servizi il Prefetto, ove già non abbiano provveduto le rispettive Amministrazioni, può, inoltre, disporne l'allontanamento dal servizio.

Roma, addì 2 dicembre 1926.

Il Capo del Governo
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1926.
Determinazione dei prezzi di abbonamento e vendita degli Atti di Governo per l'anno 1927.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, e l'art. 6 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1570, concernenti la stampa, la distribuzione e la vendita delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Il prezzo di abbonamento alla Raccolta delle leggi e dei decreti, nell'edizione ufficiale quindicinale, per l'anno 1927, è stabilito in L. 90 per i Comuni del Regno; in L. 110 per gli abbonati che godono della franchigia postale e in L. 120, comprese le spese di posta, per gli altri abbonati.

Per i non abbonati il prezzo di vendita della Raccolta suddetta viene fissato come segue:

per ciascuna Raccolta completa, L. 125;

per ciascun volume separato, L. 30;

per le Raccolte e per gli Atti delle annate precedenti, dal 1861 al 1926 incluso, rimangono invariati i prezzi di vendita stabiliti con i decreti Ministeriali 17 novembre 1922, 10 novembre 1923, 28 novembre 1924 e 23 novembre 1925, registrati alla Corte dei conti il 27 novembre 1922, il 12 dicembre 1923, il 27 dicembre 1924 ed il 19 dicembre 1925.

Il prezzo della Raccolta delle leggi e dei decreti nell'edizione economica settimanale è stabilito in L. 40.

Roma, addì 17 novembre 1926.

Il Guardasigilli
Ministro per la giustizia e gli affari di culto
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1926.
Apertura della succursale di Pavia della Banca commerciale italiana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

E' autorizzata l'apertura della succursale di Pavia della Banca commerciale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETI MINISTERIALI 7 dicembre 1926.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Giulio Passuello, nato a Verona il 4 agosto 1891 da Giuseppe e da Stellini Amalia, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Passuello il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 24 novembre 1926 del Consiglio di Stato (sezione I), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito il riacquisto della cittadinanza italiana al predetto signor Giulio Passuello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1926.

p. *Il Ministro*: SUARDO.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Antonietta Vimercati, nata a Milano il 27 maggio 1906 da Angelo e da Ranzini Maria, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Vimercati il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 24 novembre 1926 del Consiglio di Stato (sezione I), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Antonietta Vimercati il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1926.

p. *Il Ministro*: SUARDO.

REGIO DECRETO 21 novembre 1926.
Autorizzazione al « Sindacato Giuliano di assicurazione mutua per gli infortuni sul lavoro », in Trieste, all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni agricoli.

Con R. decreto 21 novembre 1926 il « Sindacato Giuliano di assicurazione mutua per gli infortuni sul lavoro » in Trieste, è stato autorizzato all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura nel IX Compartimento (provincie di Trieste, Pola e Fiume) ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modifiche, con effetto dal 1° gennaio 1927.

Da tale data cesserà di funzionare nel territorio del IX Compartimento la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

REGIO DECRETO 21 novembre 1926.
Autorizzazione alla « Cassa consorziale privata per gli infortuni sul lavoro », in Reggio Emilia, all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni agricoli.

Con R. decreto 21 novembre 1926, registrato alla Corte dei conti, la « Cassa consorziale privata per gli infortuni sul lavoro » in Reggio Emilia è stata autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura nel X Compartimento (provincie di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia) ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modifiche, con effetto dal 1° gennaio 1927.

Da tale data cesserà di funzionare nel territorio del X Compartimento la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926.
Riconoscimento della « Cassa infortuni agricoli », in Brescia.

Con R. decreto 4 novembre 1926, registrato alla Corte dei conti, è stata riconosciuta la Cassa mutua per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura fra gli agricoltori del V Compartimento assicurativo (provincie di Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio), con la denominazione di « Cassa infortuni agricoli » e

sede in Brescia, ed è stata autorizzata a funzionare nel territorio del Compartimento predetto, ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modifiche, con effetto dal 1° gennaio 1927.

Da tale data cesserà di funzionare nel territorio del IV Compartimento la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926.

Riconoscimento della « Mutua infortuni sul lavoro agricolo del compartimento di Padova, Rovigo, Vicenza », in Padova.

Con R. decreto 4 novembre 1926, registrato alla Corte dei conti, è stata riconosciuta la Cassa mutua per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura fra gli agricoltori del VII Compartimento assicurativo (provincie di Padova, Rovigo e Vicenza) con la denominazione di « Mutua infortuni sul lavoro agricolo del compartimento di Padova, Rovigo, Vicenza » e sede in Padova, ed è stata autorizzata a funzionare nel territorio del Compartimento predetto, ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modifiche, con effetto dal 1° gennaio 1927.

Da tale data cesserà di funzionare nel territorio del VII Compartimento la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 1° quadrimestre dell'anno 1927.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione, nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina, durante il primo quadrimestre del 1927 sono confermati, per i piroscafi che saranno iscritti in patente di vettore, nella misura stabilita con la determinazione commissariale 7 agosto 1926 per il terzo quadrimestre dell'anno corrente, nella misura che segue:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2,050
Piroscafi di 2ª categoria	» 1,850
Piroscafi di 3ª categoria	» 1,600
Piroscafi di categoria transitoria	» 1,450

Per il Brasile:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2,400
Piroscafi di 2ª categoria	» 2,150
Piroscafi di 3ª categoria	» 1,850
Piroscafi di categoria transitoria	» 1,650

Per il Plata:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2,450
Piroscafi di 2ª categoria	» 2,200
Piroscafi di 3ª categoria	» 1,900
Piroscafi di categoria transitoria	» 1,700

Per il Centro America:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2,500
Piroscafi di 2ª categoria	» 2,300
Piroscafi di 3ª categoria	» 2,000
Piroscafi di categoria transitoria	» 1,900

Art. 2.

Per il trasporto degli emigranti che imbarcheranno nel porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America e per qualunque categoria di piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella, che si riferisce a quei piroscafi che saranno iscritti in patente:

Piroscafi	Compagnia di navigazione	
Duilio	Navigazione generale italiana	Cat. 1ª
Giulio Cesare	Navigazione generale italiana	» 1ª
Roma	Navigazione generale italiana	» 1ª
Conte Rosso	Lloyd Sabaudo	» 1ª
Conte Verde	Lloyd Sabaudo	» 1ª
Conte Biancamano	Lloyd Sabaudo	» 1ª
Colombo	Navigazione generale italiana	» 2ª
America	Navigazione generale italiana	» 2ª
Principessa Mafalda	Navigazione generale italiana	» 2ª
Duca d'Aosta	Navigazione generale italiana	» 2ª
Duca degli Abruzzi	Navigazione generale italiana	» 2ª
Re Vittorio	Navigazione generale italiana	» 2ª
Taormina	Navigazione generale italiana	» 2ª
Presidente Wilson	Cosulich	» 2ª
Martha Washington	Cosulich	» 2ª
Principe di Udine	Lloyd Sabaudo	» 2ª
Tomaso di Savoia	Lloyd Sabaudo	» 2ª
Principessa Maria	Lloyd Sabaudo	» 2ª
Principessa Giovanna	Lloyd Sabaudo	» 2ª
Ammiraglio Bettolo	Transatlantica Italiana	» 2ª
Giuseppe Verdi	Transatlantica Italiana	» 2ª
Cesare Battisti	Transatlantica Italiana	» 2ª
Dante Alighieri	Transatlantica Italiana	» 2ª
Nazario Sauro	Transatlantica Italiana	» 2ª
Leonardo da Vinci	Transatlantica Italiana	» 2ª
Valdivia	Lloyd Latino	» 2ª
Patria	Cyprien Fabre	» 2ª
Providence	Cyprien Fabre	» 2ª
Alsina	Transports Maritimes	» 2ª
Mendozà	Transports Maritimes	» 2ª
Florida	Transports Maritimes (1)	» 2ª
Europa	Navigazione generale Italiana	» 3ª
Bologna	Navigazione generale Italiana	» 3ª
Palermo	Navigazione generale Italiana	» 3ª
Venezuela	Navigazione generale Italiana	» 3ª
Napoli	Navigazione generale Italiana	» 3ª
Re d'Italia	Lloyd Sabaudo	» 3ª
Regina d'Italia	Lloyd Sabaudo	» 3ª
Formosa	Lloyd Latino	» 3ª
Pincio	Lloyd Latino	» 3ª
Plata	Transports Maritimes	» 3ª
Città di Genova	Navigazione gen. ital.	Cat. transitoria
Caprera	Navigazione gen. ital.	» »
Atlanta	Cosulich	» »
Belvedere	Cosulich	» »
Sofia	Cosulich	» »
Cordoba	Lloyd Latino	» »

Roma, 7 dicembre 1926.

Il Commissario generale: DE MICHELIS.

(1) In via provvisoria.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** **Elenco N. 15**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	210926	385 —	Segre Annetta di *Samuel* Franco, moglie di De Benedetti Cesare Salvatore, dom. a Torino, vincolata.	Segre Annetta di *Franco*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	231101	1,000 —	Gerali Eugenia fu Arcangelo, moglie in seconde nozze di *Gay Eugenio* fu Giuseppe, dom. a Genova.	Gerali Eugenia fu Arcangelo, moglie in seconde nozze di *Gai Giulio-Eugenio* fu Giuseppe, dom. a Genova.
»	231102	1,000 —		
»	231103	1,000 —		
»	231104	500 —		
»	231105	500 —		
»	231106	500 —		
3.50 %	176923	140 —	Forni *Giovanni* di Mauro, dom a S. Giovanni Persiceto (Bologna), vincolata.	Forni *Francesco-Giovanni-Cesare* di Mauro, dom come contro, vincolata.
»	[illegible]05838	196 —	Girardi *Annina* fu Pietro, moglie di Luigi Gaetano, dom. a Marigliano (Caserta), vincolata.	Girardi *Marianna* fu Pietro, moglie, ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	166332	7,000 —	Magnini *Anna-Maria* fu Galeazzo, moglie a Mollini Ennio, dom. a Milano; con usuf. vital. a Meloni Battistina, ved. Magnini.	Magnini *Maria* fu Galeazzo moglie, ecc. come contro e con usuf. vital. come contro.
P. N. 5 %	28181	100 —	Marino *Caterina* di Filippo, minore sotto la p p. del padre, dom a Bisacquino (Palermo).	Marino *Maria-Caterina* di Filippo, minore, ecc. come contro.
»	28185	100 —	*Gianone* Francesca fu Michele, moglie di Marino Filippo, dom. a Bisacquino (Palermo).	*Giaccone* Francesca fu Michele, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	159878	230 —	*Ferrara* Giulia, Michele, Pasquale, *Luisa*, Giuseppe e Domenico di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, dom. ad Arienzo (Caserta).	*Ferraro* Giulia, Michele, Pasquale, *Maria-Luisa*, Giuseppe e Domenico di Giuseppe, minori, ecc. come contro.
»	288157	60 —	*Ferrara* Michele, Pasquale, *Luisa*, Giuseppe, e Domenico di Giuseppe, minori ecc. come la precedente.	*Ferraro* Michele, Pasquale, *Maria-Luisa*, Giuseppe e Domenico di Giuseppe, minori ecc. come contro.
3.50 %	675306	126 —	Stagnaro *Carolina* fu Giovanni, minore sotto la p p. della madre Giambruno Luigia, dom a S. Pietro Vara (Genova).	Stagnaro *Angela-Carolina* fu Giovanni, minore ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	365379	35 —	Roncallo *Carmelo* di Matteo Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Ceranesi (Genova).	Roncallo *Luigi-Carmelo-Giuseppe* di Matteo Luigi, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione »	255 256	Cap. 4,400 — Id. 1,400 —	Giardina *Concetta* fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Caronna Giuseppina, ved. Giardina. Il secondo buono è con usuf. vital. a favore della madre.	Giardina *Maria-Concetta* fu Salvatore, minore, ecc. come contro. Il secondo buono è con usuf. vital. come contro.
3.50 %	232477	105 —	Consigliere Paolo David fu Fortunato, dom. a Genova; con usuf. vital. a Bove *Carolina* fu Francesco, moglie di *Antonio Peraccini.*	Intestata come contro; con usuf. vital. a Bove *Maria-Matilde-Carolina* fu Francesco, moglie di *Perracino Luigi-Giovanni-Eusebio.*
Cons. 5 %	303017	200 —	Mocata Maria fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Salvo Giuseppa, ved. Mocata, dom. a Trapani.	Mocata Maria fu *Sebastiano*, minore, ecc. come contro.
»	303016	50 —	Mocata Salvatore fu *Giuseppe*, minore ecc. come la precedente.	Mocata Salvatore fu *Sebastiano* minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	3101	Cap. 1,000 —	Grasso Concettina fu Sebastiano, minore sotto la p. p. della madre Ligresti *Maria* fu Francesco, ved. Grasso.	Grasso Concettina fu Sebastiano, minore sotto la p. p. della madre Ligresti *Natala-Maria-Concetta* fu Francesco, ved. Grasso.
Buono Tesoro novennale, 3ª serie	183	Id. 18,000 —	Moscardini *Enzo, Gino,* Aldo e Carlo fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Berselli Teresina, ved. Moscardini.	Moscardini *Renzo, Igino,* Aldo e Carlo fu Ernesto, minori, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 novembre 1926.

Il direttore generale: **CIRILLO.**

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). (*Elenco n.* 23).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 430 — Data della ricevuta: 2 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione della ricevuta: Anzon Francesco di Andrea per conto Reclusorio Croci — Titoli del debito pubblico: al portatore 11 — Ammontare della rendita: L. 205 consolidato 5 %, con decorrenza 1º luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificati.

(3ª *pubblicazione*). (*Elenco n.* 23-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito delle ricevute provvisorie relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4913 — Data della ricevuta: 12 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Napoli — Intestazione della ricevuta: Giordano Francesco fu Angelo — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Certificati deposito: 1 — Ammontare: consolidato 3.50 % (1926), Capitale L. 24,000, godimento 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 13 dicembre 1926

Francia	87.50	New York	21.818
Svizzera	420.64	Dollaro Canadese	21.79
Londra	106.125	Oro	420.98
Olanda	8.66	Belgrado	38.75
Spagna	333 —	Budapest (pengo)	0.03055
Belgio	3.062	Albania (Franco oro)	4.2125
Berlino (Marco oro)	5 21	Norvegia	5.50
Vienna (Schillinge)	3.075	Polonia (Sloty)	—
Praga	65 —	Rendita 3,50 %	62.55
Romania	10.90	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	111.85	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino oro	20.23	Consolidato 5 %	82.30
Peso argentino carta	8.90	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.925

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente agronomo presso la Regia stazione chimico-agraria di Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 1826;
Visto l'art. 43 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2594;
Visto l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;
Considerato che, in seguito al collocamento fuori ruolo dell'assistente agronomo della Regia stazione chimico-agraria di Torino e delle dimissioni dell'assistente che lo aveva rimpiazzato, è rimasto un posto vacante;
Ritenuto la necessità di coprirlo;

Decreta:

E' aperto il concorso, per esami e per titoli, al posto di assistente agronomo (gruppo *A*, grado 10°) presso la Regia stazione chimico-agraria di Torino con lo stipendio di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2100. E' dovuta inoltre l'indennità caroviveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, div. III), non più tardi del 16 gennaio 1927. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana costituzione fisica;

f) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso;

i) laurea in scienze agrarie.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex combattenti dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

Le domande per poter prendere parte al concorso anzidetto debbono essere corredate dalla prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinario, giusta l'art. 43 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2594.

Il servizio straordinario è valutato agli effetti della pensione ed il primo dei tre aumenti di stipendio decorre dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

All'assistente di nuova nomina della surricordata Stazione saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.